



COMUNE DI CARLENTINI

96013 PROVINCIA DI SIRACUSA

(1)

N° 39 del 1978

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE EDILI

Vista la domanda in data 29 luglio 1977 prot.n. 6555 presentata dalla Sig.ra [redacted] residente in [redacted] Via [redacted] con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di: Costruzione edificio per civile abitazione e negozi - lotti L₂(3) - L₃(10) contrada "Balate di Zacco";

Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;
Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 28 febbraio 1978
Considerato che la Commissione edilizia ha espresso il seguente parere: favorevole;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Polizia locale e tutela delle strade comunali;
Visto il capo IV del titolo II della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Vista la Legge 5.11.1971, n. 1086;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana;
Visto il Codice Civile, libro terzo, proprietà edilizia;
Visto il Regolamento generale per l'igiene del Lavoro, approvato con R.D. 14.4.1927, n. 530;
Visto l'art. 18 della Legge 28.1.1977, n. 10;
Visto: la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 19 del 31.3.1972 e successive;

Preso atto che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

D I S P O N E

ART. 1) - oggetto della concessione. -

Al Sig.ra [redacted] residente a [redacted] Via [redacted] n. [redacted];
E' CONCESSA, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori di: Costruzione edificio per civile abitazione e negozi lotti L(3)-L(10);
secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto. -

ART. 2) Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione.-

Il contributo relativo al costo di costruzione non è dovuto in quanto trattasi di istanza pervenuta nei termini di cui al 2° comma dell'art. 18 della Legge 28.1.1977, n. 10.-

Mentre per quanto attiene il costo delle opere di urbanizzazione primaria si fa salvo quanto contenuto nella Convenzione urbanistica n. 109 di rep. del 24 ottobre 1975 registrata in data 6.11.1975 all'Ufficio Registro di Lentini al n. 1422 Vol. 205 A.P.-

Il contributo sulle opere di urbanizzazione secondaria è stato corrisposto nella misura prevista dalla predetta convenzione urbanistica, dandosi altresì atto che è stata versata alla Tesoreria Comunale la somma di £. 397.300, giusta quietanza n. del 15. marzo 1978. =

ART. 3) Obblighi e responsabilità del concessionario.-

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- I lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- Che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- Che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dello inizio della costruzione dei muri in elevazioni è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione.-

Dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.-
Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dalle incaricate del Comune.-

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.-

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome, cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data ed il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;
- 6) data entro cui devono essere iniziati ed ultimati i lavori

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, acqua) a cui si fa richiesta per allaggiamenti anche provvisori o riferiti alla attività di cantiere o di impianti particolari.-

ART. 4) Opere in cemento armato.-

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5.11.1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori.-

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere validato dall'ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.-

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state effettuate strutture in cemento armato.-

ART. 5) Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro il 13 MAR 1979 ; ed ultimati entro il 13 MAR 1981 .-

L'inosservanza dei predetti termini, comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.-

Il termine per la ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se, durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati.- In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.-

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione.- In tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.-

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico comunale che ne redige apposito verbale.-

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data della avvenuta ultimazione dei lavori.-

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- I contratti di appalto o di prestazione di opera in economia regolarmente registrati.
- le dichiarazioni di impegno personale, è vietata ogni pubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



ART. 6) Prescrizioni speciali:

L'autorizzazione è inoltre concessa sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona ed a cosa ed assicurare quanto è possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione di tale opere;
- 2) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;
- 3) per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale.-

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

- 4) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- 5) Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.- Questa lanterna deve essere collocata in modo ed avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui è collocata.-

In caso di trapasso dell'immobile, gli aventi diritto devono chiedere la variazione dell'intestazione della concessione al Comune.

A norma della L.R. 28.4.1954, n. 11 e dell'art. 8 del Regolamento 26.4.1949, n. 10 pubblicato nella G.U. n. 20 del 4.5.1949, le certificazioni relative agli sgravi fiscali, compreso il certificato di abitabilità, saranno rilasciate a lavori ultimati.-

I lavori si intendono ultimati se sono state eseguite le opere di urbanizzazione primarie e se l'edificio è costruito in ogni sua parte in conformità ai disegni approvati, ed è provvisto dei servizi indicati nella domanda di concessione; in particolare a norma dell'art. 25 del regolamento, le pareti visibili da vie o spazi pubblici devono corrispondere alle esigenze del decoro cittadino, sia per quanto si riferisce ai materiali da impiegarsi, che alle linee, tinte e decorazioni.-

Si dichiara che la zona nella quale ricade l'edificio non rientra nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18.4.1962, n. 167.-



COMUNE DI CARLENTINI

96011 PROVINCIA DI SIRACUSA

(5)

Il titolare della concessione, il direttore e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione edilizia. -

Alla presente si allega un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, muniti del regolare visto. -

Dalla Residenza Municipale, li

13 MAR 1978

IL SINDACO

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione. -

Carlentini, li

13 MAR 1978

IL CONCESSIONARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario generale certifica che la presente Concessione Edilizia è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo _____, a norma dell'art. 197 del D.L. del Presidente della Regione Siciliana del 29.10.1966, n.6 e della L.R. 21.2.1976, n.1 art.19 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami. -

In fede. -

Carlentini, li

IL SEGRETARIO GENERALE